

Consultazione Ivass

Regolamento concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell'art 22, comma 15bis, del decreto legge 18 ottobre 20123, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221

Adiconsum condivide la possibilità dello sviluppo dell'utilizzo dell'informatica nella contrattualistica assicurativa.

Premesso che lo sviluppo dei sistemi informatici non deve divenire un mezzo per il rifiuto di offrire i prodotti secondo le modalità ora adottate, con riferimento all'articolato Adiconsum fa altresì presente:

Articolo 6.1 prevede l'utilizzo per i pagamenti delle sole carte di debito, mentre il comma due riporta l'invito agli intermediari di favorire l'uso di strumenti di pagamento elettronico. Sembra opportuno quindi che i pagamenti siano possibili con qualsiasi strumento di pagamento elettronico, quale carta di credito, smartphone e tablet laddove utilizzabile. Inoltre benché recentemente chiaramente normato dovrebbe essere riportato che l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici non deve essere applicato alcun sovrapprezzo a carico dell'assicurato.

Articolo 8.3 La norma prevista, unitamente a quanto previsto all'art. 14.3 è peggiorativa rispetto all'attuale previsione del regolamento 34/2010 art.8.2 che prevede la gratuità nel caso di modifica delle modalità di comunicazione. Per cui non è condivisa. In subordine laddove fosse mantenuta la previsione posta in consultazione si chiede che gli eventuali costi a carico del contraente devono essere ricondursi al mero rimborso delle spese sostenute per l'invio cartaceo della documentazione e non essere una fonte di introiti per la compagnia.

Prot. 2089/2014/PG/ar

